

# COMUNE DI SAN CIPRIANO PO PROVINCIA DI PAVIA

Determinazione Reg. Gen. 118 del 22/09/2025

## Registro Settoriale N. 61 AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/1998 E S.M.I. - ANNO 2025 ISTANZA PROT. N. 3008 DEL 19.09.2025.

#### Visti:

- l'art. 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha previsto misure in materia di politiche sociali e del lavoro (c.d. assegno di maternità);
- il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448", e in particolare l'art. 10 comma 3 (residenza della richiedente nel territorio italiano al momento del parto), l'art. 12, comma 1 (indicatore della situazione economica) e l'art. 13 comma 1 (domanda da presentare al Comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio);
- l'articolo 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (già articolo 66, commi 1, 2, 3, 4, 5- bis, 6 della legge 23.12.1998 n. 448; l'articolo 49, comma 12 della legge 23.12.1999 n. 488 e l'art. 80, commi 10 e 11 della legge 23.12.2000 n. 388), che prevede la concessione da parte dei Comuni, in relazione alla nascita di un figlio o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, di un assegno (assegno di maternità di base) in favore delle madri che non beneficiano dell'indennità di maternità;
- il D.P.C.M. n. 159 del 3 dicembre 2013 avente ad oggetto "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ed in particolare l'art. 13 che ha previsto una revisione delle soglie dell'assegno di maternità con riferimento all'I.S.E.E. anziché all'I.S.E.:

Ricordato che la domanda per l'assegno di maternità di base deve essere presentata al Comune di residenza, entro il termine di sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e che al Comune di residenza spetta la concessione formale del beneficio, il quale viene poi erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi delle beneficiarie, approvati dal Comune e da quest'ultimo trasmessi all'INPS;

Richiamata la propria determinazione n. 7/2023 con la quale si approvavano gli schemi di convenzione per il periodo 2023/2025 con l'Acli Service Pavia s.r.l. con sede in Pavia, Viale Cesare Battisti n.106 per l'espletamento dei seguenti servizi:

- raccolta domande e dati relativi alla situazione economica del nucleo familiare del soggetto richiedente il contributo per assegni maternità e nucleo familiare, servizi sociali agevolati forniti dal Comune;
- gestione delle richieste della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica disagio fisico sostenuta da clienti domestici disagiati;

Rilevato, altresì, che per l'assegno di maternità di base, la vigente normativa nazionale e comunitaria, con particolare riferimento alla Direttiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo, recepita con D. Lgs. n. 40/2014, prevede la concessione del beneficio alle donne residenti:

- Cittadine italiane;
- Cittadine comunitarie;
- Cittadine non comunitarie titolari del "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (art. 1 del D.Lgs. n. 3/2007);
- Cittadine familiari di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- Cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadine apolidi, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadine titolari della protezione sussidiaria;
- Cittadine che abbiano soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadine titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, con permesso di soggiorno per motivi familiari, (art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE), ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014;
- Cittadine/lavoratrici con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca e suoi familiari in base agli Accordi Euromediterranei;

Vista la richiesta identificata con prot. n. 3008 del 19.09.2025 di concessione dell'assegno per maternità, ai sensi dall'art. 66 della legge n. 448/98 e s.m.i.;

Rilevato che la richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva della situazione economica del nucleo familiare ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.C.M. n. 159/2013, con relativa attestazione dell'I.S.E.E.;

Richiamata la circolare INPS n. 45/2025, che aggiorna gli importi per il 2025 relativamente all'assegno di maternità concesso dai Comuni, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

Appurato pertanto che l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è pari a 407,40 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 2.037,00 euro;

Vista la documentazione agli atti di cui alla nota prot. n. 3008 del 19.09.2025 ed esperita la dovuta istruttoria per l'ammissione all'erogazione dell'assegno;

Ritenuto pertanto procedere in merito all'attribuzione dell'assegno, per l'importo indicato nel dispositivo, subordinandone il pagamento alla verifica da parte dell'INPS in qualità di soggetto erogatore - circa l'eventuale presenza di altri benefici per lo stesso evento;

Dato atto che il presente provvedimento non assume a carico del Bilancio comunale alcun onere poiché, come sopra indicato la titolarità concessiva è posta in capo al Comune, mentre l'erogazione spetta all'INPS;

#### Visti:

- la parte seconda Ordinamento finanziario e contabile del citato Decreto Legislativo;
- lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità;
- il Regolamento Organico del personale dipendente;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 09.10.2021 con il quale la sottoscritta è stata individuata ai sensi della sopra citata normativa, quale responsabile degli uffici e dei servizi del Comune di San Cipriano Po;

### DETERMINA

Per tutto quanto specificato in premessa,

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- Di concedere alla richiedente della domanda di assegno identificata con prot. n. 3008 del 19.09.2025 tenuta agli atti d'ufficio e riportante i dati per esteso della beneficiaria non visionabile e non pubblicabile ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR", in possesso dei requisiti anagrafici ed economici di cui all'art. 66 della legge 448/98, l'assegno per maternità per un importo totale di € 2.037,00 (€ 407,40 x 5 mensilità);
- 3. Di dare atto che del presente provvedimento è data notizia alla richiedente con l'avvertimento che è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare;
- 4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Acli Service di Pavia in virtù della convenzione approvata con propria determinazione n. 7 del 23.01.2023 per la dovuta comunicazione all'I.N.P.S. (attraverso apposita procedura informatica) dell'avente diritto al beneficio per la materiale erogazione dell'assegno

- subordinandone il pagamento alla verifica da parte dell'INPS in qualità di soggetto erogatore circa l'eventuale presenza di altri benefici per lo stesso evento;
- 5. di dare atto che si adempirà agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 del presente atto nel sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente";
- 6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 7. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Responsabile di Struttura n. 1, dott.ssa Claudia Bacci;

LA RESPONSABILE STRUTTURA N. 1 dott.ssa BACCI Claudia

#### SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 18.8.2000 n 267). Visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica (art. 9 – comma 1 – lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009). Visto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

II Responsabile
AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE
Claudia Bacci

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Cipriano Po. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato.

BACCI CLAUDIA in data 22/09/2025